

Art.1. ASSEMBLEE DI ISTITUTO E DI CLASSE DEGLI STUDENTI

1.1Le assemblee di Istituto e quelle di classe sono regolamentate dalle norme vigenti, in particolare dal DLgs 297/94, agli artt. 12, 13 e 14 che si riportano qui di seguito:

- (art. 12): *Diritto di assemblea:*

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

- (art. 13): *Assemblee studentesche:*

1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.

3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.

5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.

6. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.

7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

- (art. 14): *Funzionamento delle assemblee studentesche:*

1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.

2. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.

4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

1.2 La comunicazione di Assemblea di Istituto deve essere presentata al Dirigente Scolastico dai Rappresentanti di Istituto con almeno 5 giorni di anticipo rispetto all'effettuazione della stessa, salvo situazioni del tutto eccezionali, in carta libera, e deve contenere, pena l'inammissibilità, data, ore, articolazione, ordine del giorno ed eventuale indicazione della partecipazione di esterni. Il Dirigente Scolastico può non concedere l'effettuazione dell'assemblea se ravvisa la non conformità al dettato legislativo, nella forma o nel merito in relazione a quanto disposto dall'art. 13 comma 1 DLgs 297/94 sopra riportato.

1.3 Per ragioni organizzative, l'assemblea può essere articolata, anziché in un'unica giornata di scuola, in due giorni scolastici, sempre nel limite delle ore totali corrispondenti alle ore di lezione di una giornata.

1.4 Gli studenti delle classi ubicate nella Succursale hanno diritto a partecipare alle assemblee di Istituto allo stesso titolo degli altri studenti.

1.5 E' diritto delle classi e dei singoli studenti partecipare all'Assemblea di Istituto. Solo volontariamente una classe o un singolo studente può rinunciarvi per svolgere la normale attività didattica che non può quindi essere imposta in alcun modo dai docenti alle classi o ai singoli studenti pur in presenza di compiti scritti o verifiche orali programmate anzitempo.

1.6 I docenti che non intendono usufruire della facoltà di partecipare all'assemblea sono tenuti ad essere a disposizione per la durata del loro orario di servizio.

1.7 La richiesta per l'Assemblea di Classe deve essere presentata almeno 3 giorni prima all'insegnante o agli insegnanti del cui tempo si intende usufruire; tale preavviso non è necessario quando si tratti di ora di sostituzione di insegnante non della classe.

L'assemblea non può essere richiesta allo stesso insegnante prima di 4 mesi. Il docente al quale viene presentata la richiesta di assemblea indica sul Registro di Classe la data dell'assemblea e sottoscrive la richiesta scritta dei Rappresentanti. Essi inoltrano quindi la richiesta al Dirigente Scolastico.

L'insegnante può respingere la richiesta se per quelle specifiche ore ha in precedenza fissato e comunicato un compito in classe o attività non differibili oppure se non son trascorsi quattro mesi dall'ultima concessione. Il Dirigente Scolastico può respingere la richiesta se essa non è provvista di un ordine del giorno o se lo stesso non risulti pertinente con gli scopi culturali e sociali dell'istituzione scuola o non congruente col tempo di assemblea richiesto o se non presentata nei termini previsti.

1.8 I Rappresentanti di Classe provvedono a redigere apposito verbale dell'Assemblea.

1.9 Gli insegnanti della classe, durante l'assemblea di classe, non permarranno nell'aula per consentire maggiore libertà di opinione ed espressione agli studenti. Se invitati dagli studenti, i docenti potranno intervenire. Le classi, durante l'assemblea, dovranno comportarsi in modo democratico, garantendo a tutti diritto di parola. I Rappresentanti di Classe vigileranno sulla correttezza dei comportamenti e sul massimo rispetto della regolarità delle lezioni nelle classi adiacenti. L'assemblea può essere sospesa, per eccessive intemperanze, dall'insegnante dell'ora interessata, sentiti i Rappresentanti di Classe.

Art. 2. ASSEMBLEE DEI GENITORI

2.1 Le assemblee dei genitori sono regolamentate dalle norme vigenti, in particolare dall'art. 15 del DLgs 297/94, che si riporta qui di seguito:

- (Art. 15) - Assemblee dei genitori:

1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.

2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.

3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside.

4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.

5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.

7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.